

LIBERA UNIVERSITÀ PROVINCIALE
IN URBINO

ANNO SCOLASTICO 1888-89

DISCORSO INAUGURALE

DEL PROF. AVV. SECONDO MERIGGIOLI

PRESIDE

DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PRECEDUTO DA BREVI PAROLE

DEL PROF. FILEMONE MIRCOLI

REGGENTE



URBINO

TIPOGRAFIA DELLA CAPPELLA

—
MDCCCLXXXIX

BREVI PAROLE

DEL REGGENTE

FILEMONE MIRCOLI

NELLA

Inaugurazione dell'anno accademico 1888-89

14 novembre 1888.



ECCELLENTISSIMI COLLEGHI

LONOREVOLISSIMO Consiglio Provinciale, servendosi delle facoltà ad esso delegate dall' Art. 28 dello Statuto, che governa questo libero Ateneo, ha voluto, che io, ultimo fra quanti siete ragguardevoli e degni di onore, fossi chiamato all' alto ufficio di Reggente.

Se la benevolenza del prelodato Consiglio e l' affetto, che Voi tutti lega a questo Istituto di Studi Superiori non mi avessero incoraggiato ad accettare il grave peso, non avrei tardato a declinare l' incarico, avendo imparato, come al disimpegno dell' Ufficio di Reggente siano accompagnate molte e gravi responsabilità, e come oggi nelle speciali contingenze del nostro Ateneo, a Voi troppo note, non si possa sfuggire nell' adempimento

dei propri doveri alla censura di rigorosista e di stringitore di freni.

E fu a me altro motivo di titubanza, dileguata in certo modo al pensiero che avrei potuto ispirarmi a qualche modello di carattere e di fermezza, il sapere, che io veniva a surrogare uomini rispettabilissimi, i quali già nel disbrigo delle incombenze loro affidate diedero prova non dubbia di sapienza regolatrice. E qui, se la ristrettezza del tempo me lo consentisse, potrei dire dell' Egregio ed illustre Cav. Prof. Negroni, troppo presto rapito alla scienza, del quale non so se fosse maggiore la dottrina o l'amore verso questo antico focolare degli Studi; non che del suo successore, che avendo la modestia pari all'ingegno distintissimo, male forse comporterebbe, presente, che ne tessessi qui in pubblico l'elogio. Mi permetterete però che vi ricordi in brevi linee quel vecchio venerando, che fin dal 1832 dettò con vera sapienza lezioni nella facoltà Medico Chirurgica in prima, e dapoi nelle scuole speciali di Ostetricia e di Farmacia.

Vincenzo Vanni nato in Monteveglio di Bazzano nell'agosto del 1805 fu ricco d'ingegno e di belle doti. Percorsi gli studi letterari e filosofici si dedicò allo studio della Medicina nella Università di Bologna, donde, preceduto da bella fama, fu invitato ad insegnare in questa Università, in cui ebbe allievi di speciale rinomanza. Si versò in beneficio dell'umanità sofferente anche nella pratica medica, e in casi difficili fu largo di consigli e di sapienti cure. Nella vita privata riscosse sempre venerazione ed ossequio, e nella vita pubblica, chiamato dalla fiducia dei Cittadini ad occupare cariche eminenti, di Consigliere Comunale, di

Consigliere della Cassa di Risparmio, d'Ispettore dell'Ospedale, di Presidente della Congregazione di Carità lasciò orme indelebili di rettitudine e di zelo per l'incremento e il benessere delle amministrazioni. La fermezza del suo carattere spiccò specialmente nella professione delle massime religiose, quantunque in ragione di ufficio non trovasse discordie ai principi della morale, della giustizia e della onestà, la riverenza e il rispetto ai poteri costituiti. Garbato di tratto, dignitoso di modi, nobile di frasi, fu sempre il gentiluomo e nella famiglia non smentì mai la severità della educazione, essendo l'uomo della mutua benevolenza e della pace coniugale. Come Reggente di questa Università, voi poteste più da vicino apprezzarne le doti della mente e del cuore; mi sarebbe quindi sembrato fare un'onta alla fruttuosa operosità di questo valente Professore, se qui oggi non ne avessi fatto a voi, Egregi Colleghi, una speciale ricordanza, approfittando di questo momento di espansione per invitarvi ad essere a me sprovvisto di tante doti, generosi di fiducia e di consiglio, perchè nel mio Ufficio possa procurare sempre più lo splendido avvenire di questo nostro Istituto di Studi Superiori. Il Professor Vincenzo Vanni, che per ben undici anni si assise dignitosamente e meritamente su questo scanno è nella memoria di tutti. Voi lo vedeste nobilmente presiedere i Consigli accademici, e quantunque giunto all'età ottuagenaria, nell'anno ora decorso Egli in questa medesima circostanza senza alcun indizio di sua prossima fine, inaugurava solennemente l'anno scolastico.

Onore e lode alla sapienza e alla virtù!

Reso questo piccolo tributo alla memoria del mio antecessore, io dovrei darvi un breve resoconto sull'andamento scientifico disciplinare dell'anno scolastico 1887-88.

Se non che a Voi è noto, che l'illustre Preside della facoltà di Giurisprudenza ha, con dotta relazione a stampa diretta all'Onorevole Consiglio di Provincia, informato diffusamente, da dovermene perciò io dispensare, sul numero degli Alunni, i quali frequentarono questo Ateneo, sulla somma degli esami speciali e generali, che durante l'anno scolastico qui ebbero luogo, e finalmente su i desideri e su i bisogni, che il Corpo accademico ha dovuto esternare pel benessere della nostra Università. Si restringe quindi il mio compito all'esame di pochi, ma importanti argomenti.

Anzi tutto è necessario, che ciascuno di noi, chiedo indulgenza se oso ricordare tal fatto, penetrato come sempre dell'alto ufficio, a cui è preposto, si studi di proseguire nell'alacrità e nell'impegno di vedere la propria opera coronata del più felice successo. A ciò conseguire, io tengo sia di mestieri lo inculcare e raccomandare ai giovani la diligenza alle lezioni, onde evitare, non dirò quello sciopero, ma quella rilasciatezza tanto perniciosa agli studi, che tollerata nelle grandi Università, si riflette e fa eco dolorosa anche nelle nostre minore sedi di insegnamento.

La Società, la Patria, la Famiglia a giusta ragione esigono, che la nostra Gioventù acquisti una sana e profonda istruzione; e perché si raggiunga cotesto risultato è necessario anzitutto, che in chi insegna e in chi impara non germogli mai il cattivo seme

della svogliatezza, che si esplica maggiormente colle irregolari vacanze.

Non che io dubiti della vostra solerzia e premura, ma insisto sull'argomento, avendo visto per mia propria esperienza, che, lasciata alcuna volta per ragione più o meno plausibile una qualche lezione, la mancanza mia o la vacanza del Professore ha dato motivo a più mancanze o a più vacanze da parte degli Studenti.

E perchè alla meglio si possa provvedere ai bisogni della nostra Università, io porrò cura speciale a che la Biblioteca, i Gabinetti ed i Laboratori siano forniti dei libri e degli strumenti più necessari ad un razionale insegnamento; e non trascurerò di prendere a cuore ogni ragionevole desiderio del Corpo insegnante, facendo pratiche perchè la Commissione permanente amministratrice del Patrimonio Universitario ne tuteli gl'interessi d'innanzi la rappresentanza Provinciale.

Non mancherò di provocare da S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione il suo valido patrocinio per tutto che possa servire alla conservazione e all'incremento del nostro Ateneo; e quantunque la condizione fatta alle libere Università, non ci permetta di sperare sussidi e sovvenzioni dal R. Governo, pure sarà molto, quando non ci si neghi efficace protezione, e coadiuvati di consiglio e di conforto possiamo vedere tutelata la superiore istruzione, che qui da più secoli si comparte.

Mi auguro, che queste mie poche parole vi abbiano, Colleghi egregi, fatto aperto l'animo mio, e tutti vi uniate nel mio voto

di vedere, se fosse possibile, accresciuto il decoro della Università, od almeno mantenuto a quell' altezza, che sotto la direzione dei miei antecessori si ebbe raggiunta.

Dopo ciò, dò la parola all' Illustre Prof. Meriggioli, che secondo le consuetudini e i regolamenti prescrivono, è delegato a leggere la orazione inaugurale.



DOTTRINA
DELLA PREVENZIONE DEI DELITTI
DISCORSO

DEL

PROF. AVV. SECONDO MERIGGIOLI

letto nell' inaugurazione dell' anno scolastico 1888-89

NELL' UNIVERSITÀ DI URBINO



.ONOREVOLISSIMI SIGNORI!

DESTINATO dagli egregi Colleghi della Facoltà di Giurisprudenza a recitare il discorso inaugurale di questo anno 1888-89, in cui ricominciano le assidue nostre fatiche per l'istruzione scientifica della Gioventù; non istetti lungamente in forse per risolvere, da quale fra le due scienze di cui ho il carico dell'insegnamento, il Diritto Penale e quello sul Commercio, avessi io dovuto togliere il tema. L'uno di quei Diritti ha, ebbe ed avrà ognora la somma importanza che si dichiara da se medesima, e che vince al paragone il compito delle altre scienze sociali. Nulladimeno non può sconosciarsi il pregio e la necessità dell'altro, il quale con savie ordinazioni governa, a giustizia attemperandolo, il movimento economico-industriale non di

questa o di quella nazione soltanto, ma di tutto il mondo. Il perchè, quando avessi rivolto lo sguardo alla materia commerciale che ha un'impronta cosmopolitica, non mi sarebbe mancata la facoltà di scegliere più d'un subietto che degnissimo fosse di tutta l'attenzione. Se non che m'induceva a non allontanarmi dalla scienza dei delitti e delle pene la forza indelebile d'una memoria. Invero non posso dimenticare che, dopo aver data opera per alcun tempo a quella scienza in questa Università, ebbi l'altissimo onore di conseguire la stessa Cattedra in quell'Ateneo così cospicuo per l'antichità sua e per la fama, di cui non ha guari, con solenne magnificenza, unica a memoria d'uomini, festeggiavasi l'ottavo centenario, presenti gli Augusti Sovrani, e i Deputati di tutte le Università del mondo. Ben però mi duole che, stretto dalle angustie del tempo, non mi sia stato concesso di scriver cose di rilievo, le quali fossero meno indegne della celebre Università a cui appartenni, e a cui sovente grato ritorna il mio pensiero.

Nel campo di una scienza tanto vasta e ricca di nobili e gravi argomenti, quale avrei dovuto preferire che meglio rispondesse al bisogno della presente occorrenza, in cui non è acconsentito l'entrare in disquisizioni troppo sottili ed astratte? Sarebbe stata forse opportuna ricerca la dottrina della nuova scuola che nega il libero arbitrio, e nel quale, anche senza essere ostinato amatore dei vecchi orizzonti, convien riconoscere l'unico fondamento dell'imputabilità delle umane azioni? Ovvero non mi sarei male apposto tenendo parola dei delinquenti nati, e di altre opinioni che tutte mirano al medesimo scopo di applicare al magistero penale le teoriche dei materialisti? Ovvero

avrei bene avvisato movendo la penna sull'ultimo supplizio, la cui abrogazione si attende dal prossimo Codice Penale? Per verità, ponendo mente a questa omai certa riforma che appagherà il voto comune, mi parve che fosse il caso di dover parlare dei mezzi preventivi dei delitti. Imperocchè, trattandone, mi persuasi di poter dimostrare ai dubbiosi che, mercè la valida e cresciuta influenza di quei mezzi salutari, non si correrà alcun pericolo, se avvenga che il braccio della giustizia punitrice deponga la spada, e la società più non creda indispensabile la difesa del patibolo.

Dovendo contenermi entro i limiti della brevità, non potrò che sfiorare un soggetto, il quale abbraccia una materia ampia assai e svariata. Quindi attenendomi alle considerazioni più generali, mostrerò in primo luogo il legame che congiunge i mezzi repressivi dei delitti coi preventivi; e in secondo luogo accennerò i temperamenti più adatti, e le istituzioni più efficaci per soffocare il mal seme dei reati indipendentemente dal rigor della pena.

Platone chiamò le pene le ancore della repubblica, ma Egli che intuì i più alti veri della filosofia civile, ed ebbe il nome di divino, fu lungi dal concludere che esse sole avrebbero avuta la virtù di salvare la nave dello Stato dai flutti burrascosi delle passioni malvagie. Imperocchè non isfuggiva a quel Sapientissimo che, con un più perfetto ordinamento della società, possono antivenirsi gli eccessi degli uomini, e può loro caldissimo ispirarsi l'amore del retto e della virtù. Di cui rende palese testimonianza la sua repubblica, sogno sublime di quella mente immortale. Anche i Giureconsulti romani non ebbero fede che bastassero le punizioni per mantenere l'ordine pubblico, e lo rac-

comandarono eziandio alla sanzione dei premi dovuti ai virtuosi, e del disonore indivisibil compagno d'ogni opera turpe. E qui non debbo passar sotto silenzio le lodi di Roma, in cui, assai più che altrove, si ebbe nei primi tempi la prova che la buona costituzione politica conferisce alla sicurezza, alla prosperità e alla grandezza dello Stato. Non accade il ricordare la storia dei fatti eroici che predestinarono Roma all'imperio del mondo. Ma, discorrendosi dei delitti e delle pene, non è lecito il preterire come frutto di quel meraviglioso sistema, le Leggi Valeria e Porcia che, sbandite le pene afflittive del corpo, surrogarono al supplizio capitale l'interdizione dell'acqua e del fuoco, pena tutta morale, e la cui efficacia si racchiudeva nel motto — *Nihil ultra quam improbe factum.* — Se non che le istituzioni romane erano contaminate dalla schiavitù della più gran parte degli uomini, e pagarono la pena di questa grande empietà colla loro non tarda ed irreparabile caduta. Il periodo, in cui rifulse di tanta gloria il cittadino romano, non ebbe lunga durata. Sorsero i torbidi civili, sorse la immane tirannide dei Triumviri, e con questa ricomparve anche più fiera la vecchia atrocità dei supplizi.

E se deve reputarsi che presso i popoli antichi non fossero ignorate le istituzioni di buon governo, e la loro forza efficace per vincere le tendenze malvagie, è non meno indubitato che pel più funesto pregiudizio consideravasi la sanzion delle pene come il più valido riparo contro l'audacia dei facinorosi. Nè deve recar meraviglia, avegnacchè, nell'infligger le pene, esercitandosi l'atto supremo del potere sociale, questo diritto doveva di leggieri appagare la superbia dei Regnanti. S'arroe che la tirannide di tutti

i tempi ravvisò nella legge penale l'istrumento il più acconcio per assodare l'impero e dominar col terrore. Però fu tristissima conseguenza degli esagerati giudizi sulla vera efficacia delle pene, non che de' biechi intendimenti dei despoti, che si disnaturasse non solo la nozione del delitto, ma che si acclamasse il fatal principio, doversi più la severità che la clemenza seguire per porre al sicuro la società dal pericolo dei misfatti. Anche nelle età moderne fu giuocoforza ai Filosofi e ai Pubblicisti di combattere una lunga e dura lotta per dissipare gli errori, e distruggere le violenze che infestavano la legge penale. Bensì per la legge Penale, molto più che per la Civile o privata, dovevano spendere tutte le cure i Legislatori, e ascoltar con riverenza i consigli dei sapienti! Di vero, ai tempi non troppo remoti di Cesare Beccaria, mantenevasi ancora in onore l'uso stupido e spietato della tortura, e si prodigalizzava la pena di morte, quasi che la vista del patibolo rendesse migliori gli uomini.

Laonde sarà pregio dell'opera l'indagare innanzi tratto se, per rimuovere i delitti, possa la pena meritare la somma fiducia che le fu attribuita, e che forse ancora è altamente radicata negli ingegni volgari, e della vera scienza digiuni.

Il magistero repressivo è al certo magistero di prevenzione; ma questo scopo non può essere raggiunto che col timor della pena, la cui impressione, necessariamente morale e non fisica, deve far breccia nell'animo del malvagio per istornarlo dai perversi proponimenti. Però questo effetto vittorioso della forza repellente della pena sul pravo impulso, è sempre molto incerto a malgrado dei più accurati calcoli, che tutti quanti rompono allo

scoglio della libertà umana, la cui signoria non può essere abbattuta. Una celebre teoria sembra scordarla; ma il timor della pena non è a gran pezza il peso gettato nella bilancia della sensazione a). L'esperienza ne ammaestra che alcune passioni hanno una natura sì malvagia e ria che riesce troppo malagevole il raffrenarle col terror della pena: l'odio, la sete della vendetta, il fanatismo religioso o politico agitando furiosamente l'animo umano sembrano avere in dispregio ogni più grave supplizio.

Senza che è sempre arduo il proporzionare la pena alla spinta criminosa, per modo che l'uomo disonesto e protervo giudichi che il darsi in braccio al delitto, gli torni di maggior danno che lo astenersene. Nè si potrebbe rimuovere questo intoppo con una legge Draconiana, prescrivendo la giustizia assoluta che il male della pena non oltrepassi il demerito del colpevole b). Vero è che nelle primitive età si volle sciorre il nodo col talione, ma questo criterio, adottato per la misura della pena, non fu che un temperamento transitorio, il quale anche allora riconobbesi per barbaro ed ingiusto c).

S'aggiunge un altro poderoso ostacolo per debilitare l'effetto della pena, e per rendere illusorie le dottrine dei rigoristi. La speranza di sottrarsi alla persecuzione della giustizia è d'ordinario la lusinga in cui si acquetano coloro, che con premeditato consiglio deliberano un misfatto. Quantunque per la fede incorrotta, e per l'opera solerte dei magistrati, per le ottime procedure e per altri mezzi, la società s'adoperi per render certa la pena, e non sperabile l'impunità, con tutto ciò il distruggerla è oltre il potere delle forze umane. Innumerabili circostanze di tempo, di

luogo e di persone concorrono sventuratamente a favorire l'esecuzione dei delitti, e niuno saprebbe immaginar l'audacia e l'astuzia di quelli che si apparecchiavano a violare la legge.

D'altra parte rileva anche più il considerare, che l'esperimento dei mezzi preventivi per impedire i delitti, si attiene strettamente allo scopo, pel quale si compie dall'autorità umana l'esercizio del diritto di punire. La pena qualunque essa sia o divina o umana, o contemplata nell'ordine estramondano, o nella società civile, è, nella sua essenza, entro una certa intrasgressibil misura, la retribuzione del male al male. Quindi, per poter giustamente punire, fa d'uopo che sia stata commessa un'azione di sua natura illecita e vietata, che si castighi il suo provato autore, e che il castigo adegui e mai oltrepassi il malfatto, — *malum passionis propter malum actionis* — giusta il concetto trascendentale di Grozio, esornato e svolto dal Filosofo di Konisberga d). Però dal principio fondamentale della punizione abbassando lo sguardo al fine limitato e contingente della pena sociale, questa non si giustifica pel solo avverarsi delle condizioni, le quali richieggonsi dalla giustizia assoluta. Occorre invero alla pena inflitta dall'umano legislatore un novello attributo, il quale è riposto nella sua necessità la più manifesta. Senza di che non avrebbe per suo intento la tutela pura e semplice del diritto sociale offeso, ossia la tutela giuridica, ma la reintegrazione assoluta dell'ordine morale, a cui non è a gran pezza necessariamente chiamata la potestà sociale.

Disse a ben d'onde il Filosofo Stagirita — *Non tam punitur quia peccatum est, sed ne in posterum peccetur.* — Per fermo la

pena, nei ben compresi calcoli politici, è un male che deve convertirsi in un bene, pel felice risultato della prevenzione del futuro delinquente. E se la pena umana deve essere suggellata da questo ulterior carattere fondamentale, è evidente la stretta e inseparabile connessione dei rimedi preventivi col magistero penale.

e) Imperocchè solo dopo che la società, per porli in opera avrà spese tutte le sue cure, potrà credersi con giusto titolo applicata la pena, mentre apparirà chiaro che, pei commessi delitti, riuscirono frustranei gli espedienti destinati a prevenirli.

Giova il ripetere che le cose umane sono di loro natura inferme e caduche, onde non avverrà giammai che alcun legislatore possa essere sì fortunato da abbarrare la via, come sarebbe mestieri, ai fatti perversi. Ma se non potrebbero abbandonarsi i soccorsi di cui abbonda la Medicina, perchè questi non hanno la virtù di risanare tutti i morbi, e la morte, che miete a migliaia le vittime umane, non si appone a debito del medico solerte ed esperto; similmente sarebbe opera insana il trascurar di prevenire i delitti, ponendo mente che le istituzioni sociali, le quali mirano a questo scopo, non ponno compiutamente raggiungerlo. Come tu onorerai il medico che, colla sua arte e scienza, strappando dal sepolcro parecchie vite, risparmiò le lacrime delle spose desolate e dei figli derelitti, non altrimenti applaudirai con tutta l'anima al legislatore che, con l'arte anche più difficile di un buon Governo, pervenne a scemare il numero dei delinquenti.

Giova intanto il dir brevi parole per mostrare che non può tornar sterile di copiosi frutti l'opera, la quale s'impiega per l'intento della prevenzione dei delitti. Difatti ne comprendono tutta

la forza efficace gli ingegni i più ottusi, e questa santa opera è, più che un voto, un bisogno fortemente sentito dalla coscienza universale.

L'uomo, checchè abbian sostenuto alcuni deliranti, è per sua natura alla rettitudine inclinato. Come l'intelletto umano cerca con ansia il vero e in quello si riposa, così la volontà appetisce ardentemente il bene, ed in questo appaga le sue brame: il falso all'intelletto ripugna, e dal male la volontà rifugge. Laonde deve tenersi per certo che niuno è gratuitamente malvagio, al pari che non potrebbe supporre mendace pel solo desiderio della menzogna. A mentire e a misfare ogni uomo è tratto da una cagione impellente che lo travia dalle norme della ragione. Fa perciò mestieri usare ogni sforzo per accrescere e rinvigorire le cause che sono stimolo al bene operare, ed affievolire e spegnere ad un tempo quelle che generano le passioni malefiche, ed alimentano ogni reo costume. Sarebbe cosa nefanda il pensare che l'uomo, il quale ebbe il dono del libero pensiero, peggior dei bruti, fosse uno schiavo dannato alla catena di malnate cupidigie.

La sapienza politica a qual partito potrà appigliarsi per muover guerra al disordine senza far violenza alla volontà, ma assecondando al contrario, per assicurar l'ordine, i giusti desideri e gl'interessi degli uomini? Se non che, prima di entrare in questa materia, non mi sembra inopportuno il porgere un cenno dei più illustri fra gli Scrittori, che, dalla volgare schiera appartandosi dei Criminalisti, s'occuparono della scienza della prevenzione dei delitti.

La gran mente di Carlo Barone di Montesquieu non poneva in non cale, nello Spirito delle Leggi, l'igiene politica. Sono degne d'esser nel marmo scolpite queste sue parole. — « Un bon le-
 « gislateur doit moins s'attacher à punir les crimes, qu'à les pré-
 « venir; il doit plus s'appliquer à donner des moeurs qu'à infliger
 « des supplices. » — Cesare Beccaria colla potenza di un nuovo linguaggio, nel suo ispirato volume dei delitti e delle pene, predicava, come il più sacro dovere di tutti i governi, la prevenzione dei delitti. La esaltava a cielo Geremia Bentham, considerando come trascendentali, ed altamente benemeriti gli studi a ciò dedicati. Seguace del principio utilitario il Legista Britanno trovò più utile nei suoi effetti il condurre la famiglia umana a non violare l'ordine sociale, piuttosto colle attrattive del piacere che collo sgomento dei castighi. Ed è bello il seguirlo nel suo entusiasmo in cui, abbandonandosi ad idee platoniche, dipinge a vivi colori il quadro stupendo di una società portata al colmo del suo ben essere per le provvide istituzioni dei Reggitori.

Brissot de Warville (*Théorie des lois criminelles*) ebbe tanta fede alla dottrina della prevenzione che gli piacque da questo, e non da altro argomento, incominciare il suo trattato, su cui però fu giustamente ripreso dal sommo Carmignani. Imperocchè, pria di stabilire i mezzi di difesa, si ha da riconoscere l'indole dell'offesa che deve essere o prevenuta o punita. Ma segnatamente il Criminalista Toscano distinguevasi nel porre in sodo tutta l'importanza della teoria della prevenzione, ed ha il vanto di essere stato il primo che, nel disegno scientifico del diritto criminale, la riguardò come una sua parte integrante e princi-

pale. f) Bensì, tacendo di altri autori, si farebbe ingiuria a Giandomenico Romagnosi tacendosi di lui. Nell'opera — La Genesi del Diritto Penale — che nostrani e stranieri tanto encomiano, il filosofo e pubblicista Italiano ragionò dei modi di prevenire i delitti con quel vigore di analisi che è una rara sua dote, e nello svolgere la difficile tesi non fu inferiore ad alcuno, ma a tutti forse superiore.

Cogli auspici quasi di sì illustri nomi, imprendo ora a far parola, per quanto lo acconsente il mio discorso, dell' indole peculiare dei mezzi preventivi.

Per fondarmi su di una solida base, mi è necessario l'investigare per quali cause e per quali incentivi nascano d'ordinario i delitti, e l'uomo, a malgrado della sua natura, torca il piede dal retto cammino. Qual seguace d'Esculapio sarà così male accorto da voler prescrivere il farmaco, prima di aver chiarito il malore che travaglia l'infermo? Tu lo vedi raccogliere presso il sofferente i più minuti sintomi per non errare il giudizio diagnostico. In pari modo il legislatore non deve ricorrere agli argomenti dell'igiene politica che, dopo avere accuratamente accertata la malsania che logora il corpo sociale; chè altrimenti adoperando correrebbe pericolo di aprir l'adito a mali più gravi cogli stessi apprestati rimedi.

Una costante esperienza che ha il più sicuro riscontro nella Scienza statistica, insegna che le cause più comuni, le quali conducono gli uomini a mancare alle leggi dell'onestà, vogliono ricercare nelle perturbazioni che viziano il triplice ordine economico, morale e politico, in cui si sostanzia l'ordine sociale. Pertanto

non dubitiamo di affermare che la società potrà ottenere, nella bisogna della prevenzione dei delitti, quel che è umanamente possibile, sia col provvedere il popolo dei mezzi richiesti per superare alle necessità della vita, conformemente ai giusti desideri di ciascun individuo, sia coll'usare ogni diligenza affinchè le moltitudini crescano imbevute d'una sana educazione promettitrice della probità e delle virtù civili, sia infine col dare opera ad una indefessa vigilanza onde impedire ogni atto turbolento, o lesivo il diritto altrui. Questi tre grandi beni, il materiale ben essere del popolo, la sua educazione, e la pubblica vigilanza, rappresentano lo stato normale della società, e sono il vero e più grande ostacolo che attraversa qualunque delitto. Da cui conseguita che le cause provocatrici dei delitti comprendonsi in tre grandi classi che abbracciano — *il difetto di sussistenza, il difetto di educazione, e il difetto di vigilanza.* — Per essere esatto dovrei far menzione del *difetto di giustizia* poichè anche questa gravissima piaga sociale può essere fomite di turbolenze e di delitti; ma prescindendo da tale indagine, non essendo per avventura il *difetto di giustizia* il motivo il più temibile, e d'altra parte mi piace il supporre un'aggregazione politica moderata da giuste leggi, e che seggano, nella Magistratura e negli uffici dell'amministrazione dello Stato, uomini forniti di soda scienza e per integrità d'animo irreprensibili. g)

Il compito della prevenzione dei delitti riposto nei tre intenti di cui trattasi, è certo un'opera vasta e laboriosa, e potrebbe di prima giunta credersi che a quest'uopo non bastassero a gran pezza le forze della potenza umana. Ma chi non è ignaro dell'ar-

te politica ben s'avvede che le difficoltà, le quali gravi ed innumerevoli s'incontran per via possono, volendosi, e affrontarsi e superarsi. Invero, a mano a mano che sorgono nella società nuove occasioni provocanti ai delitti, veggonsi sorgere del pari le cagioni tendenti a raffrenare gli impulsi criminosi. Anche nel corpo politico, a guisa che nel corpo umano, esiste ed impera una forza vitale; ma questa sarebbe ridotta all'impotenza, e peggio ancora traviata con grave iattura della pubblica salute, senza l'efficace aiuto di quelle sanzioni tutelari destinate a debellare le forze morbose, e ad aggiungere incremento alla forza vitale.

Meritava che si assegnasse il primo posto al *difetto di sussistenza*, poichè da questa infausta sorgente scaturisce il maggior numero dei delitti, i quali possono essere o l'immediata conseguenza di questo impulso, o la mediata ed indiretta quando gli atti di esecuzione non sono che il mezzo di cui si serve il delinquente. Il turpe bisogno che persuade il furto, a più scellerata coscienza congiunto, spinge pure al latrocinio, ed arma la mano del sicario. — « Provveduto che si abbia al difetto di sussistenza, dice il « Romagnosi, si può dir provveduto al massimo punto della ragione proveniente dei delitti. » — h) Negli Stati Uniti d'America, quando un mendicante era un pascolo alla curiosità, i delitti, come attesta il Bentham, erano poco frequenti, e pressochè uniformi. Il marchese di Pastoret, l'uno fra i più illustri criminalisti francesi, e fra i primi ancora che s'applicarono agli studi statistici, registra questa osservazione piena di importanza, desunta dalla statistica criminale della Francia prima della rivoluzione. — « Sur 900 hommes condamnés en France, chaque année, plus

« de 700 manquoient des premiers besoins de la vie. » E siegue a dire — « Je supplie mes lecteurs de peser une observation « d' une si grande importance. » i) — Il Brissot già annoverato fra i caldi sostenitori del regime preventivo, e che fu coetaneo di Pastoret, avvalora le giuste sue considerazioni, le quali non sono smentite, ma anche oggi confermate dalle effemeridi criminali.

Sarà quindi strettissimo debito d'ogni governo civile il procurare, in tutti i modi, che niuna classe d'uomini manchi della sussistenza necessaria, in mezzo alla disuguaglianza inevitabile delle condizioni sociali. Bensì, onde far argine alla miseria, e diffondere i mezzi di campar la vita in tutta la massa del popolo, dove è segnata la via che deve percorrersi per raggiunger la meta? La plebe romana, quando fu colma la misura del servaggio non chiedeva agli Imperatori che il pane per isfamarsi, e i crudeli spettacoli del circo per abbeverarsi nel sangue: — *panem et circenses* — ; ma le nazioni soggiogate non tardarono ad accorgersi che non potevano più temere il popolo vincitore, e quasi strette ad un patto, le une incalzando le altre, e tutte furiosamente irrompendo, conquassarono e dispersero il colossale Impero.

Senza pur ricorrere a questo fatto storico monumentale, e ad alcun altro ammaestramento della storia, è in primo luogo piano e spedito il capacitarci che, se ripugna ai diritti dell' umanità che una classe d'uomini l'altra signoreggi, è non meno a ragione disforme che sia il minuto popolo alimentato dalla misericordia pubblica o privata. Ciò bene osservato, vengo all' esame dell'interessantissimo quesito.

Chiunque, senz' animo preoccupato, volge il pensiero a ciò che può esser fatto in una società saviamenle ordinata a pro delle moltitudini, non dura fatica a vedere che le ~~alte~~ sollecitudini dei legislatori possono in innumerevoli modi porgere aiuto con efficaci soccorsi alla pubblica miseria. E il primo e più acconcio provvedimento si è che a niun volonteroso difetti il lavoro; poi necessitano i sussidii di cui è meritevole l' incolpabile indigenza; ed è mestieri eziandio che si reprimano e non si tollerino i mendicanti validi e i vagabondi. Conferiscono inoltre allo stesso scopo di stremare il numero dei bisognosi l' equa distribuzione delle imposte, e le successioni per giuste leggi regolate. Infine, perchè fonte inesausta delle pubbliche ricchezze, è d' uopo incoraggiare e proteggere il commercio, le arti e le industrie. Non è egli vero che, fornito di tutti questi mezzi, può, volendo, il potere imperante toglier dai duri patimenti della fame i popoli affidati alla sua tutela?

Il lavoro è la vera origine di tutti i guadagni al pari che l' ozio è la vera causa di tutti i disagi: la stessa ricchezza la più fortunata non è che il premio del lavoro, e se non di un solo, di alcuni, ciascuno dei quali continuò, e non interrompe l' opera o dall' antenato o da altri intrapresa. La terra è una buona madre, ma non acconsente che alcuno, senza il sudor della fronte, goda i suoi frutti, e strappi dalle sue viscere i riposti tesori. Perciò dall' obbligo del lavoro non vi ha mortale cha possa sottrarsi, ed è ribelle a Dio ed alla società chi i suoi talenti consuma nell' ozio.

Discorrendo del lavoro, e considerandolo nel riguardo della classe infima del popolo, ci abbattiamo nei più fieri problemi. Quelle alto ~~sopra~~ parole dei socialisti francesi — *Droit de travail; organisation du travail; solidarité de tous pour tous* — e altrettali frasi elastiche e speciose che Alfonso Lamartine, per appagare la plebe, accolse nel famoso programma del moto politico di Parigi del 1848, esprimono un diritto ben fondato, ovvero rivelano un'utopia, un'idea generosa, ma condannata a non entrar mai nel mondo delle cose reali? In somma ha veramente obbligo lo Stato di somministrare il lavoro, ove all'operaio, voglioso della fatica, non riesca di procacciarselo dai privati? Ognun ravvisa la somma importanza di tale indagine, giacchè i furti ed altri simili delitti, i quali fossero derivati dalle necessità estreme di coloro che invano cercarono il lavoro, sarebbero scusabili, ed inumana l'applicazione della pena.

Non può, a mio credere, negarsi in astratto che abbia il povero il miglior diritto di poter barattare con un tozzo di pane il lavoro e la fatica delle sue braccia. Imperciocchè il socievole consorzio, senza i vicendevoli aiuti, non adempirebbe il suo scopo voluto dalla natura. Chè anzi una comunanza d'uomini, la quale non trovasse il modo di fornire il lavoro a chi lo dimanda, o peggio ancora non volesse, sarebbe indegna del nome di civile e di sapiente. Nondimeno, come molto saviamente ragionó Terenzio Mamiani in una sua elegantissima lettera ad Antonio Crocco, 1) « Le difficoltà di ben soddisfare a tali diritti ed esigenze degli « operai, diventano in pratica così sformate, e quasi direi formi- « dabili, che a pochi governi, insino al dì d'oggi, è bastato l'a-

« nimo di affrontarle, e a nessuno di vincerli. » — Però vuole essere notato che il celebre Pesarese considera i soli provvedimenti, e i soli rimedi che non offendono gli altri diritti umani, e massime la libertà individuale.

Una tale investigazione mi chiama a rammemorare — *les maisons de force* — con cui la Francia, nel tempo delle riforme tanto festeggiate di Luigi XVI, volle aprire a riparo dell'indigenza un ricovero ai mendicanti validi, ed agli operai oziosi. Queste fondazioni parvero a tutti non solo uno slancio di beneficenza, ma si fece giudizio che fossero un grande avviamento per risolvere l'intricato problema, che più tardi doveva precipuamente esercitare l'ingegno e la mente dei Socialisti. Se non che avrebbe dovuto facilmente comprendersi tutto il vizio della istituzione, la quale recava la maggiore offesa ai diritti imprescrittibili umani. Chi non è reo di altra colpa che di esser mendico, non deve perdere la sua libertà naturale, cessar d'appartenere alla famiglia, e non può essergli interdetto di procrearla. Il lavoro, per quanto è possibile, non deve farsi mancare all'operaio, ma non può imporsi come un obbligo, eccetto che alcuno debba col lavoro forzato scontar la pena di un suo delitto.

Bensì, sotto l'osservanza di certe condizioni, che sono indispensabili per rimuovere non pochi inconvenienti, e tra questi in ispecie il pericolo che le campagne s'inpoveriscano di gente con grave danno dell'agricoltura, a cui mai soprabbondano i coltivatori; è senza meno necessario che si istituiscano se non in tutti i luoghi, almeno in ogni grosso comune le pubbliche officine, alle quali possano ricorrere gli operai disoccupati. Così i

pubblici lavori verranno in supplemento e riparo alla insufficienza delle industrie private, le quali lungi dal soffrire un detrimento, ritrarranno un vantaggio, ove non manchino al bisogno i regolamenti organici che contengano le più savie prescrizioni.

Avendo dovuto per amor del vero censurare — *les maisons de force* — sarei ingiusto se tacessi che, dopo non lungo volger d'anni, erano trasformate in pubbliche officine. E qui sia resa tutta la lode alla Francia sempre sollecita di raggiungere i maggiori progressi della civiltà sociale m).

Quindi porto opinione che, dovendosi escludere il lavoro coatto, non possa, su fondate ragioni, aver titolo la società per punire l'ozio volontario riguardandolo come una contravvenzione, quantunque sia la causa di indicibili calamità pubbliche e private. E vaglia il vero, se una tal legge spartana prendesse piede, troppe ammende sarebbe d'uopo d'infliggere, e queste, più che i non abbienti, colpirebbero per avventura i ricchi eredi dei titoli degli avi, che da essi degeneri impigriscono tra le coltri — *il sangue purissimo celeste*. — Ma è onninamente richiesto, nel comune interesse, il reprimere con ogni energia il vagabondaggio e la mendicizia inescusabile. Per cotal modo, senza offendere la libertà individuale, si castiga l'ozio volontario dei miserabili, castigo indiretto ma bastante, lasciando che la pubblica opinione s'armi dei suoi flagelli contro l'infingardaggine della classe favorita dalla fortuna.

La repressione del vagabondaggio mi fa osservare che non deve lo Stato proibire che il superfluo della popolazione si trasferisca in altre regioni per procurarsi una più comoda stanza,

ed una più agiata sussistenza. Gli esempi delle immigrazioni dei popoli risalgono a tempi antichissimi, e rivelano un vero bisogno degli uomini, e un rimedio ancora a mali inevitabili che avrebbero, continuandosi le lotte religiose o politiche, afflitte le patrie degli emigranti. Formandosi le colonie sotto i vincoli di dipendenza verso la madre patria, questa può estendere il suo territorio e la sua dominazione, senza la prepotenza non durevole delle conquiste e gli esterminii delle guerre. Gli Inglesi fondarono gli Stati Uniti in America, e prima di essi gli Spagnuoli avevano posto il piede nel nuovo mondo, impadronendosi del Messico e di altri vasti paesi. Tutta l'America fu occupata dagli Europei, i quali tiranneggiandola crudelmente, fu giustizia di Dio che alla perfine i nativi scuotessero il loro giogo. La Francia, a nome della civiltà, e per purgare i mari dalla pirateria, volle trapiantarsi in Algeri ove, dopo vinte eroiche battaglie, mantiene ancora un regno potente. E ci stenda amica la destra la Nazione sorella, e giusta e cortese riconosca che anche l'Italia, la quale non attenta all'indipendenza di alcun popolo, può con lo stesso diritto, volendo proteggere i suoi interessi commerciali, insignorirsi d'una deserta contrada dell'Africa, e farsi rispettare dagli Stati vicini. Del resto questa faccenda della immigrazione deve essere governata da una legge prudente, la quale valga a coonestare due diritti che sembrano opposti: la giusta gelosia dello Stato di perdere i suoi sudditi, e il rispetto alla libertà individuale.

Gli stessi motivi che consigliano la punizione della mendicizia valida e del vagabondaggio, assodano il dovere che corre al governo di sovvenire la indigenza incolpabile. La società, giova

il ripeterlo, è un fascio di forze; e se ai validi deve essere proccacciato il lavoro, gl'invalidi non debbono lasciarsi perir di stento, e la società deve prenderne tutta la cura. Laddove i miseri uomini fossero abbandonati alla lor sorte, quasi si giustificherebbero i Comunisti che maledicono il diritto di proprietà. Ma gòdo nel pensare che in Italia, anche più che nelle estranee nazioni, abbondano gli Istituti caritativi. Chi ignora che le rendite di ricchissimi patrimoni si usano per quei sciagurati che, ^{se} non fossero assistiti dalla pubblica beneficenza, sarebbero vittime dei più duri patimenti, e del più triste abbandono? Oh! benedetto il denaro che ripara alle miserie umane, e più benedetto ancora di quello che si profonde nel metallo dei cannoni, nelle navi, e negli eserciti che talvolta non fondano abbastanza la potenza delle nazioni! Non biasimo le elemosine private, e al contrario le riguardo come un aiuto efficace alla pubblica beneficenza, la quale non potrebbe bastare da sè sola a tutti i bisognosi; ma non trovo che sien degne di lode quelle che alimentano l'accattonaggio. Invero sarebbe da desiderare che la pietà privata, pei mendicanti invalidi, in accordo colle Congregazioni di beneficenza, studiasse, per soccorrerli, i modi che fossero più conducenti allo scopo.

Tanti obblighi e tanti doveri, rendendo necessaria una pubblica ricchezza, compartirono il diritto allo Stato di percepire i tributi, i quali, considerato il fine che si propongono, non può credersi che impoveriscano le Nazioni. Riconosco di buon grado che, salve rare felici eccezioni, la storia delle imposte non risponde a gran pezza al loro intento. Se non che, per apporsi al vero, convien dimenticare le turpitudini e le ingiustizie che si commi-

sero in tutte le età per trar denaro dai popoli, come pure la prodigalità e l'avarizia dei principi, e le perfidie inenarrabili degli amministratori. Per contro occorre il figurarsi che il ritratto dei balzelli venga, e nella più rigida misura, consumato pel bene comune, di modo che i vantaggi, veri e non supposti, vuoi presenti o futuri, compensino largamente le contribuzioni dei sudditi. Così avviene per una legge economica innegabile, che le tasse siano produttive, ed uno dei fattori più influenti della prosperità Nazionale. Per non giudicar sinistramente delle tasse, aggiungasi che l'oro accumulato dal Fisco meglio che ai bisogni dei facoltosi soddisfa a quelli della gente povera, la quale, nella distribuzione delle imposte, o non è gravata, o è leggermentc tocca. Per cosifatta guisa il superfluo dell'opulenza supplisce al vuoto della miseria, e il ricco per una legge sociale, eco della legge di natura, adempie verso il povero al precetto della beneficenza. Non stimo di ingannarmi, ritenendo che una ben elaborata legge tributaria disgropperebbe il nodo delle questioni sociali. Gli scrittori che le trattano, e spesso con grande acume, cioè i Socialisti, insistono in ispecial modo sui tributi, e non rifiniscono dal gridare che i tempi son già maturi, e che i popoli, in una vita meno disagiata, attendono dai Governi con ogni fiducia i veri utili effetti delle riforme politiche n).

Non importa che mi soffermi sulle leggi successorie, perché l'età presente vide sparire i maggioraschi, i fidecommessi, l'ingiusta ineguaglianza delle femmine, causa sovente di sfortunati matrimoni, e disciogliersi le catene che inceppavano il movimento della proprietà immobiliare. Benediciamo queste leggi che atter-

rarono il vecchio edificio, reliquia della feudalità, ammaestrando la storia che le ricchezze agglomerate, per virtù dei privilegi, in un certo numero soltanto di persone, segnarono sempre un' epoca di decadenza, cagionarono mali gravissimi, e furono un incentivo ai delitti.

Infine, rammentando che è necessario il lavoro, non debbo omettere che questo non può nè abbondare nè fiorire, che mercè la mano adiutrice dell'industria e delle arti. Però e queste e quella non attecchiscono, ed acquistano incremento senza il commercio. Esso fa strada in molteplici guise allo scambio delle produzioni del suolo e dell'industria fra le più lontane contrade. Centro il commercio di un movimento perenne d'uomini e di negozi, niuno saprebbe misurare i segnalati vantaggi che ne ridondano alle Nazioni, le quali debbono acclamarlo il grande benefattore del genere umano. Ed è un fatto costante che, prosperando il commercio, il lavoro si moltiplica, e per lo converso scema ed immiserisce se quello langue e decade. Non è conseguentemente a dimandare se, per prevenire i delitti, i quali hanno origine dal difetto di sussistenza, debbasi far progredire il commercio. Per vero, cconsapevoli degl'immensi benefici, di cui è apportatore, lo ebbero in cura ed in onoranza i primi popoli civili, gli Egizi, i Fenici, i Cartaginesi.

Provveduto all'ordine economico, e quando bene quest'opera difficile fosse stata coronata da un felice successo, nondimeno i Governanti debbono compiere un secondo dovere, il quale è fuor di dubbio più d'ogni altro strettamente connesso colla prevenzione dei delitti, ed è quello che ha per oggetto la pubblica educazio-

ne. La radice dei delitti trovasi nelle umane passioni, e queste debbonsi moderare col freno dell'educazione, che perfino fa svestire alle stesse belve la natural fiera. Non è la prosperità materiale di un popolo guarentigia bastante contro i delitti; è invece una guarentigia molto più sicura quella che si ottiene dalla educazione, la quale informa gli animi al retto costume, e combatte ogni viziosa tendenza. Per certo non si ingannerebbe chi paragonasse l'educatore ad un novello Prometeo, il quale, col sacro fuoco dell'arte educatrice, strugge le male erbe, e feconda ogni buon seme. Non può quindi non ripetersi dall'educazione, se alcuno abbia illustrato la patria con fatti magnanimi, e alcun altro disonorata con azioni vituperevoli. Burro ed Agrippina, a malgrado delle virtù e degli sforzi di Seneca, educarono alla più sozza tirannide il futuro Imperatore. Esclamava Leibnizio — « Per « correggere i costumi, per riformare il genere umano, riformate l'educazione. » —

Fatta la premessa che non disconosco la somma importanza dell'educazione privata, sebbene qui non possa occuparmene, entro a ricercare come debba l'ordinatore della società adempiere l'altissimo dovere che gli incombe di educare i suoi sudditi. E sia ben fermo che deve adempierlo, considerando l'uomo unicamente come cittadino, e prescindendo da qualunque cetto, professione o catta privilegiata. Napoleone I° avido di conquiste ebbe a cuore il militarismo, e non riscosse le lodi della storia; ma le riscossero, e furono padri dei popoli salutati Giuseppe l'Austriaco, e il Toscano Leopoldo. Conseguita pertanto che entrano nel dominio dell'educazione pubblica tutte le abitudini che,

per dovere e per diritto fondamentale della società, si debbono promuovere in ogni luogo ed in ogni tempo per ottenere l'effetto della prevenzione dei delitti.

Quali sentimenti virtuosi la pubblica educazione dovrà costantemente istillare nel Popolo? Per quali abiti lodevoli sarà fatto manifesto che la società abbia, educandone i costumi, conseguito lo scopo? Se non si abbandona il criterio che l'educazione pubblica non deve avere in mira che — **l'ottimo cittadino** — e — **il vero patriotta** — non si addomanda un lungo filosofare per chiarir la ricerca, e non si tarda a comprendere per quali vie i Rettori dei popoli potranno pervenire alla gloriosissima meta. Debbono questi rivolgere ogni maggior loro sforzo per formare uomini che soprattutto abbiano in orrore l'ozio, e spendano in utili occupazioni i loro talenti; che sapendosi dotati della stessa libertà e degli stessi diritti, libertà e diritti misurati dalla legge, si rispettino a vicenda, e in questo reciproco rispetto ripongano la loro sicurezza; uomini infine che, memori d'esser fratelli, s'amino e si aiutino, e non si lacerino e consumino nella rabbia dei partiti, ed amandosi ed aiutandosi, tutti concorrano con santa gara a fondar con la concordia e la virtù la stabilità della Nazione. A conchiudere, la sanzione della politica, nell'assunto della prevenzione dei delitti, deve proporsi di rendere gli uomini *operosi, rispettosi e cordiali*.

Hanno riconosciuto i Pubblicisti, e le loro dottrine sono convalidate dalla testimonianza dei fatti, che i legislatori, per riuscire nella loro grave missione, debbono assecondare il movimento comune degli interessi, e non attraversarlo. S'appiglierebbero a un cattivo

partito, se, per piegare i popoli al vivere ordinato, comprometterebbero i principii fondamentali della civile associazione. In sostanza solo si richiede che chi governa non operi a rovescio dei comuni interessi, e così facendosi, molte difficoltà si allontanano, e l'esito non può essere dubbioso. Tutti quanti gli ostacoli e gli eventi contrari non debbono produrre lo sgomento, ma infervorare l'operosità per vincere le tendenze viziose. Imperocchè queste, quand'anche rinvigorissero, e percosse, come l'idra Lernea, risorgesser più indomite, giammai smentirebbero la legge suprema, per la quale i savi Governanti debbono raccomandare l'opera loro alle forze stesse della natura protette dalla forza tutelare del consorzio politico.

Però non è men vero che ad agevolare un tale e tanto successo, necessita tutto il concorso di alcune sanzioni ausiliarie, senza le quali sarebbe di gran lunga più difficile il poter rimuovere gli impedimenti che frappongonsi dalle sfrenate passioni umane. Simili aiuti l'arte politica, assecondandoli con ogni maggior sna cura, deve cercarli nel principio Religioso, nella diffusione dei lumi e delle scienze, nel ministero delle lettere e delle belle arti, nelle ricompense destinate alla virtù e ad accender vivo l'amore per le nobili azioni, e infine nel radicare fortemente negli animi il sentimento del vero e non falso onore, alle cui norme deve mai sempre ispirarsi la pubblica opinione.

Assai mi rincresce che la necessaria brevità che mi sono imposta, mi vieti di accennare anche da lunge la benefica influenza di questi validissimi sussidi sull'educazione morale del popolo. Solo non passerò sotto silenzio che la cooperazione, sovra

ogni altra la più efficace per prevenire i delitti, deriva alla comunanza civile dalla sublime potenza che esercita negli animi la Religione. Essa sgrida il vizio fin nei recessi del pensiero, comanda l'amore costante della virtù, una vita irreprensibile, ed il sacrificio di noi medesimi per praticare la virtù, e non trasgredire il dovere. Tutti ravvisano nella **Fede Cristiana** il fondamento degli imperi, tutti confessano che il suo divino ineffabile Magistero è supremamente civile e sociale. Difatti se il fine che si prefigge ogni Governo è quello di crescere per la società uomini operosi, rispettosi e cordiali, esso avrà continua compagna in questa sua impresa la Religione, la quale inculca come obbligo sacrosanto il lavoro, predica la giustizia, e insegna la fratellanza. Se a taluno piacesse di fingere una società ingovernabile, finger dovrebbe una società di miscredenti !!

Incorona il ben costruito edificio della felicità di un popolo, l'istituto della pubblica vigilanza. Non potendo l'opera la più sorierte di chi regge uno Stato togliere al tutto i disordini, le turbolenze e i fatti illeciti, è richiesto un Magistero di tutela sempre vegliante che osteggi ogni nocivo e reo disegno. La società può assomigliarsi ad un esercito accampato che, sulla fede delle scelte, riposa nella quiete del sonno. Fuor d'ogni dubbio i cittadini riposano nell'opinione della propria sicurezza sulla fede della pubblica vigilanza, nelle cui mani stanno le loro sorti. Una nazione anche disarmata, se è forte del sentimento nazionale, non può temere d'essere oppressa dai nemici esterni; ma la difesa contro i nemici interni non può mai sonnecchiare e deporre le armi,

bastando un sol momento d'inerzia per dare agio ai ribaldi di compiere ogni più nera scelleraggine.

Onde manifestamente risulta che, se la comune sicurezza è un massimo dovere, è un massimo dovere eziandio la pubblica vigilanza, la quale deve considerarsi non altrimenti che un vero atto di giustizia. Chi ne ritraesse l'indole, non si scosterebbe dal vero dicendo, che la vigilanza pubblica avrà soddisfatto il debito a cui è tenuta, se potrà ingenerare in ognuno l'opinione che la condotta dei malvagi ha sopra di sè gli occhi di una potenza, dalla quale riesce sempre difficile il potersi sottrarre. Ma più e più indagini occorrono, e non sempre facili a trattarsi, per divisare accuratamente gli svariati uffici che deve eseguire la pubblica vigilanza nell'esercizio del suo provvidissimo ministero.

Nel concetto scientifico ove il Carmignani (il cui nome ripeto coi maggiori encomii) raccoglie la teoria dei mezzi preventivi dei delitti, le incombenze della pubblica vigilanza abbracciano una parte assai vasta. Avendo egli denominato il Magistero preventivo, e senza tradire la proprietà del vocabolo -- o), Magistero di Polizia, assegna alla pubblica vigilanza le attribuzioni che appartengono alla polizia amministrativa *particolare*, all'*antigiudiziaria*, *giudiziaria*, e *punitiva*. Lasciando in disparte la polizia amministrativa *particolare*, la quale, con uso anche più copioso dei suoi espedienti, provvede a quei delitti che possono piuttosto chiamarsi infortuni, toccherò il più importante delle materie che hanno riferimento alla seconda, terza e quarta distinzione.

La Polizia *antigiudiziaria* è la prima cura che, più di qualunque altro sindacato di genere al tutto amministrativo,

si addice alla pubblica vigilanza. Ha questo nome, avegnachè la forza politica, custode della sicurezza dei cittadini, portando l'attento suo sguardo su tutto ciò che può far nascere un giusto timore di un fatto contrario alla pubblica o privata quiete, previene, quanto è in suo potere, la necessità dei giudizi penali. A cagion d' esempio, per cautelare la società dal pericolo dei futuri delitti, si assoggettano alla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza (art. 44 Cod. Pen. vig.) alcuni delinquenti, i cui pessimi costumi eccitano un fondato sospetto. Nè spiacque al Beccaria di proporre che anche il reo assoluto, ma non immune da sospetti, fosse sottoposto alla vigilanza della Polizia.

Ma se alla Polizia incombe il dovere di spiare i passi dei malvagi per render vani i loro conati, sotto il pretesto del ben comune, non deve giammai degenerare in una molesta e vessatoria inquisizione. Confesso con dolore che le ciurme dei delatori dell' abborrita polizia dei despoti, degradarono troppo spesso un nome per sè stesso nobilissimo. La Polizia è certo una stretta necessità di ogni Principato; ma non è tolto il pericolo dei gravi abusi che possono derivare a danno della libertà individuale dei cittadini, se non quando questo sociale Istituto respiri l'aere più puro e più sereno di un Governo amico della libertà e della giustizia.

Vuol essere di primo tratto riconosciuto, per non cadere in inganno sulla vera portata della Polizia giudiziaria, che questa non può a verun patto invadere la cerchia del procedimento inquisitoriale commesso alle cure e alla dottrina dei Magistrati criminali. La Polizia è di sua natura sciolta da regole inflessibili, e

noterò, coll'illustre Scrittore dianzi citato, le facoltà di cui è rivestita. — « Essa può illuminare i passi della giustizia, ma non dirigerli; essa a tutto dispone perchè la giustizia giunga con più sicurezza al fine. » — p) Sarebbe evidentemente violata la libertà civile in ciò che v'ha di più sacro per ogni uomo, se gli ingerimenti del magistero politico nella persecuzione dei delitti, avessero per se stessi forza e valore nel processo penale. La sua cooperazione per la scoperta dei delitti e dei delinquenti è necessaria, ma gli atti compiuti per questo scopo non acquistano la loro forma legittima, se non sono suggellati dalle Autorità competenti.

Del resto, gravata di tanti pesi, la Polizia non potrebbe bastare al suo ufficio, se ai Magistrati politici fosse interdetto qualunque mezzo coercitivo. L'uso della forza non è estraneo alle pratiche della prevenzione, che può essere assomigliata ad un padre amoroso che non diviene tiranno se, quando è necessario, adopra con un figliuolo caparbio e ribelle il nervo della disciplina domestica. Abbiamo già mostrato che, dalle viziose abitudini della natura umana, si agevola anche ai grandi delitti il guado. E se il braccio della legge penale non può armarsi contro il delitto prima che questo sia commesso, la Polizia deve punire per prevenire, procurando così che non avvengano mali maggiori. Non solo pertanto cadono sotto la censura della Polizia punitrice la mendicizia valida ed il vagabondaggio, ma altri fatti viziosi e scorretti, come l'abito alle risse, all'ebbrezza, il mal costume degli imuberi, a cui non provvedessero i genitori, e, a dir breve, tutti gli atti che sono contrari all'ordine pubblico, e molto più

ove alla previdenza della legge fossero sfuggiti. Se non che le pene inflitte dalla Polizia non svestono mai la loro indole di pene correzionali, onde non debbono esser severe ma temperatissime. Oltre di che è un voto della scienza, per guarentigia della libertà individuale, che il rigore sia, per quanto le cose lo acconsentono, determinato dalla legge. Quindi la suprema necessità di ogni stato civile di ben ordinare il codice di Polizia. Un tale assunto è irto di triboli e di spine, ma questo può con certezza affermarsi che deve essere il frutto e il merito della più abile arte di governare, istruita alla scuola dell'esperienza, ed animata dallo spirito liberale delle politiche istituzioni.

Giunto al termine della mia disadorna orazione, non posso astenermi dal porre sott'occhio una nuova palestra, in cui la prevenzione dei delitti è chiamata a far sue prove per raccogliere altri gloriosi allori. Se le arti sue e le cure non domarono il delitto nell'animo di chi lo meditò, o non ebbero i modi e il tempo per impedirlo, non pertanto s'arresta credendo d'aver adempiuto il suo compito. Al contrario con maggior lena l'instancabile Magistero torna a misurarsi col delitto, e si propone di abbatte'lo là dove il delinquente, e non di rado ricoperto della maggiore ignominia, sconta la pena inflittagli. I nuovi mezzi che la prevenzione sperimenta, tutti quanti consistono nella restaurazione morale del condannato. Coloro, pei quali non giovarono gli espedienti così proficui, che avrebbero dovuto rattenerli dal commettere i delitti, educati alla scuola del dolore, se non si trascurino le debite diligenze, potranno riguadagnarsi alla rettitudine ed alla virtù. Per cotal modo gli ergastoli quasi renderanno più sicura la società

coll'educazione dei condannati che coll'esempio della loro condanna. Questo è il grande, e ancor non ben compreso intento del sistema carcerario, il quale riannoda, con nuovi ed indissolubili vincoli, i mezzi preventivi coi repressivi — q).

PROFESSORI E COLLEGHI EGREGI!

Volgendo lo sguardo su di Voi che mi fate corona, parmi che la vostra eccellente dottrina accresca il mio poco valore. È in me fermo il convincimento che noi tutti mai abbiamo risparmiato nè opera nè tempo per attendere, usando ogni maggior diligenza, al profitto degli studiosi. Orsù dunque accingiamoci a dar mano ai nostri nobilissimi incarichi con la stessa concordia di voleri, e colla sola, ma generosa rivalità, di dedicarci, quanto più da noi si possa a pro della gioventù, su cui la Nazione fonda le sue più belle speranze. Sono scarse, è vero, le ricompense, ma più che altro deve stare in cima ai nostri desideri, che non ci manchi la riconoscenza degli ottimi discepoli, la quale, nel volger lungo degli anni, mai è venuta meno. S'aggiunge infine a confortarci la riconoscenza, e certo non minore, verso di noi dei colti Urbinati, i quali non ignorano che l'Università è, fra gli altri Istituti, quantunque tutti importantissimi, quello che dona il pregio maggiore alla Città ed alla Provincia!

ANNOTAZIONI AL DISCORSO

pag. 16 a) — La teoria a cui si accenna è quella che col nome di — *spinta e contropinta criminosa* —, è stata illustrata con tanto ingegno nella — *Genesi del Diritto Penale* —, opera che, quantunque ricca di inestimabili pregi, pagava il suo tributo alla Filosofia dominante che acclamava per suo maestro il Condillac. Oggi questa stessa dottrina sorte il nome più accomodato alla sua indole di — *coazione psicologica* — Pellegrino Rossi — *Traité du Droit Pénal. Livr. prem. chap. IX.* — fu il giusto e severo censore della Teoria Romagnosiana, che trovò un caldo panegirista nel Prof. Giuliani, il quale volle sciogliere, nell' Università Maceratese, l' insegnamento del Diritto Criminale dalle catene del Renazzi, facendosi or seguace del Carmignani, ed or del Romagnosi.

Il maggior vizio della dottrina di cui si fa parola è riposto nell'erroneo e pericoloso criterio della gravità del delitto, criterio che non è dato di assodare, avendo riguardo al puro e semplice elemento dell' impulso a delinquere.

pag. sudd. b) — La legge penale non può mai, senza violar la giustizia, essere utilitaria. Si deve al principio morale se il ladro, anche famoso, sia stato salvato dal capestro. Ma il problema è grave quando trattasi di stabilire dove il principio morale deve regnar sovrano, e dove ha da cedere il posto al principio politico. Pensa il Carmignani che il Diritto di Natura influisca nella Legislazione Criminale — negativamente, e non positivamente — *Iuris naturalis scientia negative potius quam positive in criminales disciplinas influit; ea scilicet non quid agendum, sed quid non agendum politicum hominem docet.* — Jur. Crim. Elem. § 45 — Questa sentenza è assai fondata: il Diritto di Natura, che per Carmignani equivale alla legge morale, non è che un principio limitativo. E questo se non insegna al diritto politico nè il *quando*, nè il *quanto* della punibilità, può e vietarla, e prescrivere che non si oltrepassino certi confini, e che mai si infranga l'ordine morale.

pag. sudd. c — Il taglione — *oculus pro oculo, pes pro pede, dens pro dente* — appartiene all'epoca sentimentale della pena. Una storia ragionata dello svolgimento successivo della pena, mostrerebbe a chiare note che il Codice Penale è lo specchio fedele dello stato della civiltà di un popolo.

Che il taglione fosse un temperamento transitorio per evitare lo scoppio delle private vendette, ne fa chiarissima testimonianza il diritto comparato alla parte offesa di riscattare, mercè una compensazione pecuniaria, il delinquente dall'incorsa pena corporale.

Bensi cade in acconcio il riflettere col Rossi che il Taglione, abbenchè in una maniera o'ltre dire grossolana, rivelava il vero innegabile, insito nella coscienza del popolo, che la misura della pena doveva scaturire dalla *natura* e *gravità* del fatto imputabile.

pag. 17 d; — Non solo i materialisti, ma con essi, e con pari ardanza d'animi esaltati, gli spiritualisti, o trascendentali, contendosi il campo nel Diritto Penale: bandiere opposte, ed irreconciliabili.

Kant ravvisò il fondamento necessario della punizione — nel taglione morale —, per cui il male della pena non può cancellare il debito contratto dal colpevole verso la Giustizia, se non sia rigorosamente adeguato al male intrinseco contenuto nel delitto. Assunto impossibile al potere umano, e che manifestamente sconfinava dall'intento della pena civile, la quale non può punire i colpevoli che entro i limiti della necessaria difesa del diritto.

I moderni spiritualisti calcaron le orme degli illustri predecessori con le formole troppo vaghe — il male merita il male — il male è contrario del bene. — Fra questi emerse in Italia il Mamiani per la profondità dei pensieri, e per l'eccellenza dello stile.

Pellegrino Rossi e Stanislao Pasquale Mancini, del quale compiangiamo la recente perdita, fra noi, raddrizzarono le esagerazioni della scuola dell'espiazione, e ben s'apposero al vero, mostrando che le formole degli spiritualisti hanno un valore non disputabile, solo quando con esse si spiega il fondamento del Diritto di punire.

Carlo Lucas in Francia si assunse di riformare la dottrina della difesa indiretta del Romagnosi, coonestandola coi principii che regolano l'imputabilità dei delitti; ma questo suo sforzo non riesci che a deformare il grandioso lavoro della — *Genesi* — Imperciocchè i grandi monumenti del Genio umano possono atterrarsi, ma non ricostruirsi!

pag. 18 e — Se per applicar le pene con giustizia, uopo è il supporre che non siensi affatto trascurati gli espedienti della prevenzione, e se non può dubitarsi che

questi eziandio faccian parte della scienza che tratta dei delitti e dei mezzi atti a rimuoverli; ne conseguita che meriti piuttosto il nome di Dritto Criminale, che quello più ristretto di Diritto Penale.

Usarono la denominazione di Diritto Criminale tutti quelli che scrissero le loro opere in latino; e non l'abbandonò il Giuliani, l'uno fra i primi che negli ultimi tempi dettò le sue istituzioni in corretta lingua italiana.

Nondimeno nel diritto costituito si rende necessario che le leggi che determinano i delitti e le pene, e i principii seguiti dal legislatore, siano raccolte e ordinate in un Codice autonomo, e così facciasi per le altre che regolano il procedimento per iscoprire gli autori dei reati.

È però evidente che la materia penale è più che bastante per formar l'oggetto di una scienza la più vasta. L'altra materia che indaga le cause dei delitti, avendo ognora un crescente sviluppo, non è povera, e può da sè sola esser sufficiente anch'essa per dar pascolo ad una scienza; ma ancorchè fossero divise, sono scienze gemelle, ed ambedue egualmente appartengono al Criminalista.

pag. 21 f) — Ricordando i tanto benemeriti Autori, i quali spesero il loro ingegno pel profitto delle Scuole, è debito il non omettere che il primo a trattare dei mezzi preventivi dei delitti fu il Renazzi — Instit. Crim. Lib. 2. Cap. 14 — Scrittore terso ed erudito quanto il Cremani, rappresentò a Roma, alla sua età, il progresso della Scienza Criminale. Ma quel che accenna intorno alla dottrina della prevenzione, seguendo il Beccaria, fin dove poteva essergli permesso, ha la forma di un'appendice slegata da tutto il sistema dell'opera, la quale ha tanto diritto a riscuotere la stima dei dotti.

pag. 22 g) — Romagnosi, alle cui idee nelle viste fondamentali della teorica mi vidi in dovere di accostarmi — Genesi del Diritto Penale Parte quinta § 1021. — annovera fra le cause provocatrici dei delitti anche — il difetto di giustizia — Il Beccaria ne tiene parola nei §§ 41, 43 e 46 — delitti e pene — ove avventa i suoi infuocati strali contro le leggi ingiuste, la venalità e il mal talento dei Magistrati, e l'abuso del diritto di grazia. Quando queste tre grandi calamità affliggono uno Stato, esso discende con un moto velocissimo per una china la più rovinosa. È inutile in questo caso ogni altro rimedio che non sia una radicale riforma, la quale, fortunato è un popolo, se si compie senza grandi sventure.

pag. 23 h) — Citata opera del Romagnosi — Parte quinta § 1027.

pag. 24 i) — *Lois pénales, Tom. 2. Chap. 5. Art. 4.*

A onore della Toscana scriveva il Marchese di Pastoret le lodi delle sue riforme celebri in Italia, ed in tutto il mondo. — « Depuis que le grand-Duc de Toscane a détruit les privilèges, encouragé le travail et les moeurs, assuré à l'indigent une retraite et des secours, amélioré l'éducation ecc. les crimes sont beaucoup moins fréquents, et chaque année, les galères offrent un tiers de moins de captifs. Auparavant on y envoyait à peu près dix coupables tous les six ans, depuis, dans le même espace de temps, on n'y a envoyé qu'un seul homme. » —

pag. 26 l) Lettera dell'encomiasta Conte Terenzio Mamiani della Rovere ad Antonio Crocco sugli ultimi casi di Francia. — *Scritti politici. Tipi Lemonier, Firenze 1853 pag. 231.*

pag. 28 m) — Leggesi in una nota inserita dall'Editore nell'opera Criminale di Brissot de Warville — « Depuis que l'auteur écrivait, les maisons de force ont été remplacés, partout où on a pu le faire, par des maisons de travail, de secours, de comités de bienfaisance, etc. établissements destinés a procurer aux indigents, et sans contrainte, du travail et toutes les ressources nécessaires à leur existence. [Note de l'Édit.]

pag. 31 n) Così, nella succitata lettera del Mamiani sugli avvenimenti di Francia, si rappresentano i Socialisti, e si giudicano le loro opinioni. — « Ma un'altra generazione di scrittori è in Francia che ha per intento speciale di meditare su quelle forme comuni di vita socievole, e su quegli istituti generalissimi che appaiono in ogni parte del mondo cristiano, rimangono quasi inalterati per mezzo alle mutazioni e alle rivolture politiche, e compongono tutti insieme l'ordine e l'assetto primo ed elementare in che si riposa da secoli la parte più civile e più culta del genere umano. A tali scrittori vuolsi dar nome di socialisti; e non ostante che parecchi di loro trasmodino e corrano a immaginare sistemi speciosi d'umana socialità, pur nondimeno il concetto che sveglia le loro fantasie è nobilissimo e fondatissimo; e in quello s'appuntano tutte le investigazioni della filosofia civile; in quello fermò la mente Platone, e gli altri insigni intelletti che guardano come da specola eccelsa i moti, i portamenti e le condizioni della intera famiglia umana. Ma sonosi questi scrittori imbattuti in fieri problemi che sembrano chiusi e sepolti a qualunque intelletto. » —

pag. 37 o) — Il Carmignani, citata opera § 1238, rende questo giusto concetto della Polizia — *Politia strictim accepta principia complectitur quibus et legum poenalinum actio, ubi ea opus sit, suam exercat vim, et hujusmodi actio inutilis prorsus evadat, eniminum causas vel amovenda, vel tempestivo supprimendo.*

Invano si rintraccierebbero le origini della Polizia nelle istituzioni Romane. Questo Stabilimento Sociale sorse come una necessità di quei tempi, in cui le virtù private troppo decadute, più non facevan puntello alla sicurezza pubblica.

pag. 39 p] — Lo stesso autore — *Compendio degli elementi di Criminale Diritto* — lib. 4. 4.

Sugli ufficii, che sono o non di pertinanza della Polizia, merita d'esser letta una accurata dissertazione del Criminalista Toscano Paoletti — Veggasi la — *Raccolta di trattati e memorie di Legislazione e Giurisprudenza Criminale, Tomo 5.* — *Tipi di Luigi Pezzati.*

pag. 41 q] — Si travagliano dottamente in questo negozio gravissimo del regime carcerario, i Congressi penitenziarii degni di tutti gli onori e degli aiuti dei Governi. E qui mi è grato di far menzione, a causa di lode, del distinto Sig. Avvocato DEMETRIO GRAMANTIERI, Professore in questa Università di Filosofia del Diritto e di Diritto Costituzionale, il quale prese parte al Congresso non ha molto tenuto in Roma. Nè l'egregio Collega era un profano in quella onorevolissima assemblea, poichè nel Foro Penale si è già acquistata una bella riputazione.

